

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Via Cafaggio 15
Tel. 0187 60921 fax 0187 609044
Area Tecnica Ufficio LL.PP. Tel. 0187 609261

e.mail llpp@comune.ameglia.sp.it

Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

Partita IVA 00094210119 Codice fiscale 81001430115

CAPITOLATO SPECIALE

Relativo alla fornitura di n. 6 motopompe centrifughe autoadescanti complete di accessori per il potenziamento del sistema di protezione civile del Comune di Ameglia.

Codice CIG:5981182387;

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di pronto intervento per l'implementazione della dotazione dell'attrezzature in carico al sistema comunale di protezione civile.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto è costituita da:

lotto unico n. 6 motopompe complete di accessori come da allegato "A" e allegato "B"

TOTALE FORNITURA € 140.260,96 iva ed oneri accessori compresi, precisando che non sono ammessi offerte in rialzo.

Le specifiche tecniche delle forniture sono indicate nelle schede allegato "A" e allegato "B" allegate al presente capitolato Speciale.

Le forniture sono comprensive di:

1. trasporto e installazione degli apparati fino alla sede di consegna o sito di installazione.

ARTICOLO 3 – NORME DI RIFERIMENTO

Le caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento ed in particolare dovranno essere conformi alle norme CE.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare complessivo delle forniture è pari a € 140.260,96 iva compresa.

L'emissione delle fatture potrà essere fatta secondo le seguenti modalità:

A) il 30% dell'importo contrattuale, entro 30 giorni dall'avvenuto favorevole approntamento presso il fornitore delle apparecchiature e degli accessori;

B) il 50% dell'importo contrattuale entro 30 giorni dal deposito delle forniture presso il Comune;

C) il 20% a saldo, dopo l'avvenuta favorevole certificazione di regolare fornitura e comunque non più tardi di mesi 3 dalla data di consegna dei macchinari, sempre che non sia potuto procedere al certificato di regolare fornitura, per cause non imputabili alla Ditta appaltatrice.

Il pagamento avverrà a 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed è comunque subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili proprie della stazione appaltante.

ARTICOLO 5 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più conveniente per l'amministrazione), non essere condizionata né recare cancellature o abrasioni. La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare la dicitura "offerta economica"; tale busta contenente la sola offerta economica, dovrà essere inserita assieme alla busta contenente la documentazione amministrativa (Busta "A" – documentazione amministrativa), all'interno di un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura: " gara per la fornitura di n.6 motopompe autoadescanti". La busta "A" Documenti, dovrà pertanto contenere la documentazione richiesta nel presente capitolato nonché nel bando e nelle schede tecniche. Tale plico dovrà pervenire all'ufficio protocollo

del Comune di Ameglia, Via Cafaggio 15, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.11.2014.

Detto plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano da un incaricato degli afferenti – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna. In caso di consegna a mano gli orari di consegna sono dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12,30.

Qualora l'offerta venga fatta da un raggruppamento di fornitori la stessa dovrà a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ogni soggetto raggruppato.

Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento, entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, le singole imprese facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara, devono conferire con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

L'offerta inoltre dovrà indicare il prezzo offerto (iva inclusa) in cifre e lettere, per la fornitura per la quale si presenta l'offerta.

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata di esecuzione della fornitura ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sarà svolta nella forma del minor prezzo, con aggiudicazione all'impresa che avrà presentato il prezzo inferiore.

L'ente aggiudicatore si avvarrà altresì della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI ALL'IMPRESA

All'impresa fornitrice competono i seguenti obblighi:

7.1. Previdenziali ed assicurativi

Il personale addetto deve essere regolarmente assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'impresa medesima.

Il Comune di Ameglia è pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e

previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura della fornitura.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino allo loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche in caso che sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

7.2. Tutela contro terzi

Nello svolgimento del servizio di trasporto e collaudo delle apparecchiature dovrà essere posta la normale cura e diligenza e l'impresa si terrà sin d'ora responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa o del suo personale.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.

7.3 Responsabilità

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture ed a servizi oggetto del presente capitolato.

L'impresa si assume l'obbligo di garantire all'amministrazione Comunale il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornite e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

7.4 Oneri diversi

Saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti nonché:

- le spese per la stesura e stipula del relativo contratto e della sua eventuale registrazione;
- le spese di viaggio e trasferta di tutto il personale dipendente e dei rappresentanti del titolare;
- i mezzi d'opera necessari per il collaudo delle apparecchiature;
- Le spese per eventuali prove che fossero necessarie da parte dell'amministrazione comunale al fine di contrastare il regolare funzionamento dei macchinari;

ARTICOLO 8 – GARANZIE SULLE APPARECCHIATURE FORNITE

Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di difetti di progettazione o errata esecuzione e di vizi dei materiali impiegati, e devono possedere tutti i requisiti indicati dall'impresa nella sua documentazione.

L'impresa assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e munite di opportuna garanzia di almeno 24 mesi.

Durante il periodo di garanzia che decorre dalla data di collaudo, l'impresa assume l'obbligo, di mantenere o riportare, senza alcun addebito, le apparecchiature fornite in condizione di regolare funzionamento.

Nella garanzia è compreso il costo del trasporto del materiale guasto dalla sede di installazione all'officina del fornitore e viceversa con l'obbligo di intervento entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata telefonica e di riparazione o sostituzione , entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità delle apparecchiature per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 10 giorni di fermo complessivo l'amministrazione ha la facoltà di richiedere un prolungamento della garanzia fino ad un massimo di altri 6 mesi dalla data del ripristino del regolare funzionamento con oneri a carico del fornitore e fatto salvo l'eventuale maggiore danno.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE

L'impresa dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'ammontare del prezzo offerto in fase di gara in uno dei seguenti modi:

- fidejussione bancaria;
- polizza fideiussoria assicurativa (con firma autenticata dal notaio e registrata nelle forme di legge), rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Tale cauzione dovrà essere fornita alla data della firma del contratto e rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'impresa solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale altra procedura, in particolare l'approvazione dell'atto di collaudo di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 10 – OBBLIGO CONSEGNA E PENALITA'

Il tempo utile per la fornitura dei macchinari completi in ogni loro parte e pronti per il funzionamento resta stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'aggiudicazione. Per ogni giorno di ritardo sulla scadenza del previsto tempo utile, potrà essere applicata in caso di ingiustificato ritardo una penale di € 100,00 €/die. Dell'avvenuto approntamento della fornitura, dovrà essere data tempestiva notifica all'Ente appaltante che si riserva di effettuare, se ritenute necessarie, delle prove e verifiche da parte dell'incaricato dell'ente appaltante.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre 120 giorni è facoltà dell'ente appaltante rescindere il contratto senza che alla controparte sia dovuto alcunché. Dopo 180 giorni di ritardo, il contratto si risolverà ipso iure con l'obbligo di risarcimento degli ulteriori danni che siano derivati all'ente appaltante.

ARTICOLO 11 – COLLAUDO

Il collaudo delle attrezzature oggetto della presente fornitura verrà eseguito da parte di tecnici dell'ente appaltante, entro 30 giorni dalla consegna ed installazione della stessa, con diritto di restituzione integrale del prezzo in caso negativo.

L'avvenuto collaudo sarà attestato da un verbale scritto reso dai funzionari incaricati.

Qualora le apparecchiature ed i prodotti ovvero parti di essi, non superassero le prove funzionali richieste l'ente appaltante potrà esercitare la facoltà di richiedere

al fornitore che metta a disposizione a sue spese, entro 30 giorni dalle sopraccitate prove, apparecchiature o prodotti aggiuntivi idonei a porre le apparecchiature ed i prodotti forniti in condizione di superare il collaudo.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'impresa fornitrice assume l'obbligo di mantenere segrete e riservate le notizie ed i dati cui avrà accesso in occasione della messa in opera e dell'eventuale manutenzione delle attrezzature stesse.

L'amministrazione fornisce ed assume l'obbligo di mantenere segrete e riservate le notizie ed i dati cui avrà accesso in occasione della messa in opera e dell'eventuale manutenzione delle attrezzature stesse.

L'amministrazione a sua volta non divulgherà conoscenze di segreti commerciali.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, l'ente appaltante provvederà a notificare all'impresa, a mezzo lettera a.r., le manchevolezze riscontrate e le eventuali modalità di riordino, di riparazione e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti dall'amministrazione.

ARTICOLO 14 – TERMINI E COMMUNICAZIONI

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora all'impresa.

ARTICOLO 15 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente Appaltante da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate secondo mezzi consolidati e quelli autorizzati dall'amministrazione.

Esse possono essere effettuate anche per la consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'ente appaltante alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate secondo le modalità sopra indicate. Possono essere rimesse direttamente all'Ente appaltante contro il rilascio di ricevuta datata e firmata.

La ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta faranno fede dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'ente e l'impresa relativa all'esecuzione degli obblighi contrattuali, che non sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita all'autorità giurisdizionale rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ad ogni effetto di legge, il foro competente è quello di Genova.

ARTICOLO 17 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il presente contratto di fornitura sono a carico dell'impresa aggiudicataria; così pure le spese per la stipulazione del contratto secondo gli usi del commercio e per l'eventuale registrazione ai sensi di legge.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE

Al verbale di gara farà seguito la stipula del contratto e le sue esecutività, pena la decadenza, sarà subordinata alla verifica da parte della S.A. delle dichiarazioni presentate in sede di gara, oltre alla presentazione della cauzione pari al 10% dell'importo di contratto, così come stabilito dalle norme vigenti.

Ove nel termine previsto l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto indicato oppure non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà procedere all'applicazione delle sanzioni previste di legge.